



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio Di Presidenza

Al Sig. Presidente della Corte d'appello di Torino
Ai Sigg.ri Presidenti di sezione del tribunale di Cuneo
Al Sig. Magistrato collaboratore per la gestione dei Gdp
Al Sig. Dirigente del tribunale
Ai Sigg.ri Gdp referenti
Al Sig. Dirigente Unep
Agli Uffici del Gdp del circondario
p.c.

Al sig. Procuratore della Repubblica – sede
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Alla Settima commissione del CSM
(settima-emergenzacovid@cosmag.it)

OGGETTO: nuove disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus. Misure organizzative per gli uffici giudiziari del Tribunale di Cuneo - Nuovo testo dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (a seguito della legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020).

Il nuovo testo dell'**art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** (che modificava l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede – a seguito della **legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020** - che per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale e, soprattutto, che le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 si applicano **fino al 31 ottobre 2020**.

Le predette disposizioni si riferiscono: - al deposito telematico degli atti, al pagamento del contributo unificato e all'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del TU spese di giustizia (co. 3); - alle modalità di svolgimento delle udienze (commi 4, 6 e 7); - al giuramento scritto del ctu (co. 8); - alla partecipazione a qualsiasi udienza penale

degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti (co. 9); - ai colloqui negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni (co. 10).

Con mail di questa mattina è stato inviato a tutti magistrati e alla Dirigente il testo integrale della disposizione di legge, in vigore dal 19 luglio 2020.

Delle nuove disposizioni occorre tener conto nella fissazione delle udienze dei prossimi mesi, a modifica/integrazione di quanto fino ad ora disposto con le linee guida ed i provvedimenti organizzativi.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di celebrazione dell'udienza:

1. per le **udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti**, il giudice può disporre che tali udienze siano sostituite dal deposito telematico di **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno **trenta giorni prima**¹ della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti **può presentare istanza di trattazione orale** entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
2. Su istanza dell'interessato (parte o difensore), la **partecipazione** alle udienze **civili** può avvenire mediante **collegamenti audiovisivi a distanza**. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno 5 giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
3. Per l'udienza **civile** che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, il giudice può disporre - con il consenso preventivo delle parti - che si svolga **mediante collegamenti audiovisivi** a distanza. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
4. Per il **giuramento del ctu**, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

¹ In caso di procedimenti cautelari o comunque con termini di fissazione ridotti, credo che i trenta giorni possano essere ridotti, salvaguardando comunque il diritto delle parti a richiedere la trattazione orale entro 5 gg. dalla comunicazione e garantendo un congruo termine per le difese.

5. La partecipazione a qualsiasi **udienza penale** degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti (fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271) è assicurata, **con il consenso delle parti** e ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n.271 del 1989. Il **consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale**. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

IN SINTESI

Partecipanti necessari	Modalità opzionale	Consenso	Revoca del consenso
UDIENZE CIVILI			
Solo difensori	Trattazione scritta	Presunto	Possibile entro 5 gg. dalla comunicazione (istanza di trattazione orale)
-	Collegamento da remoto di parti e difensori	Necessaria istanza specifica (15 gg. prima dell'udienza)	-
Difensori, parti e ausiliari del giudice	Trattazione da remoto	Preventivo	Non disciplinata
UDIENZE PENALI			
Imputati o condannati in carcere	Collegamento da remoto	Preventivo	Non disciplinata

I Presidenti di sezione, la Dirigente e la dr.ssa Elefante cureranno l'effettività dell'informativa e daranno le opportune disposizioni operative e di dettaglio, negli ambiti di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento sarà immediatamente comunicato, a cura della Segreteria di Presidenza, agli indirizzi in intestazione, oltre che a tutti i Magistrati, anche onorari, a tutto il Personale amministrativo, agli Uffici Nep e del Giudice di pace del circondario.

Il provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito web del tribunale ed inoltrato alla stampa, indirizzi registrati.

Data della firma digitale

Il Presidente del tribunale
Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO